



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO TRIENNALE DEL VERDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E DEL PARCO DELLA PACE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LAVORI DI MANUTENZIONE

CIG:

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	9
3.2 REVISIONE PREZZI	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
5.1 SELF CLEANING	13
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	16
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
6.4.1 Requisiti di idoneità professionale	17
6.4.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale	18
6.4.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria	18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	18
6.5.1 Requisiti di idoneità professionale	18
6.5.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale	18
7. AVVALIMENTO	18
8. SUBAPPALTO	20
9. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
10. GARANZIA PROVVISORIA	21
11. SOPRALLUOGO	23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	28
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14	31
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	31
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	32
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	32
16. OFFERTA TECNICA	34

17. OFFERTA ECONOMICA	35
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	36
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	38
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	39
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	40
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	40
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	43
27. ACCESSO AGLI ATTI	43
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

PREMESSE

Con determina n. A00631 del 24 giugno 2026, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta finalizzata all'affidamento dell'appalto misto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria del verde e l'esecuzione di lavori di manutenzione presso la sede del Consiglio regionale del Lazio e il Parco della Pace, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" di cui al DM 10/03/2020, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/dm_10_03_2020_cam_verde_publicopdf.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito anche: "Codice"), la presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 108 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato 1.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è nella sede dell'Amministrazione in Roma, via della Pisana, 1301 [codice NUTS ITI43] - CIG ...

Il Responsabile unico del progetto è: Ing. Lorenza Simonetti – e-mail: lsimonetti@regione.lazio.it;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è: Dott.ssa Simona di Domenico- e-mail: sdidomenico@regione.lazio.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, e, in particolare, nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare, agli atti di gara e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla PAD medesima.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, l'Amministrazione rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, l'Amministrazione procede alla riedizione della procedura. L'Amministrazione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico. La PAD è sempre accessibile 7 giorni su 7, h 24, salvo i giorni di manutenzione programmati.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile sulla PAD:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/supporto/per-le-imprese/manuali-per-le-imprese>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla PAD secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744. Il servizio di call center di tipo tecnico è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Schema domanda di partecipazione;
- c) DGUE (in formato elettronico presente sul Sistema)
- d) Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto;
- e) Schema di contratto;
- f) DUVRI;
- g) Patto di integrità;
- h) Documento Privacy;
- i) Altri allegati al capitolato speciale e tecnico.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, al seguente link: <https://www.consiglio.regione.lazio.it/?vw=bandi> e sulla Piattaforma <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> Sezione Bandi e Avvisi.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati sulla PAD attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti, e le relative risposte, sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima, e delle relative risposte sulla PAD nella sezione chiarimenti delle pagine della procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto, come meglio specificato e dettagliato nel Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto, è la gestione del servizio di manutenzione ordinaria del verde e l'esecuzione di lavori di manutenzione presso la sede del Consiglio regionale del Lazio e il Parco della Pace.

L'appalto, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, è costituito da un unico lotto in quanto l'Amministrazione ha interesse ad affidare ad unico soggetto tutte le prestazioni, per esigenze di integrazione tra le stesse, di coordinamento e di corretta e unitaria gestione degli occupati e dei livelli decisionali delle parti contraenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, Codice, l'Amministrazione attesta che l'appalto non presenta interesse transfrontaliero certo in considerazione dell'importo dell'affidamento, della specificità territoriale del servizio.

n.	Descrizione servizi/LAVORI	CPV	Importo
1	Servizio di manutenzione ordinaria del verde e l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso la sede del Consiglio regionale del Lazio e il Parco della Pace – 3 anni (a corpo)	77313000 - 7	936.183,60
2	Lavori di manutenzione (a misura)		348.374,16
A) Importo a base di gara			1.284.557,76
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			15.198,06
A) + B) Valore complessivo dell'Appalto			1.299.755,82

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice, l'Amministrazione ha stimato pari a € 675.553,55 (€ 488.230,08 per i servizi ed € 187.323,47 per i lavori).

Relativamente ai Servizi, la stima del costo della manodopera è stata effettuata prendendo come riferimento il costo orario relativo al CCNL applicato desunto dal prezzario DEI - Urbanizzazione, Infrastrutture e Ambiente – 2° semestre 2025.

Relativamente ai Lavori, la stima del costo della manodopera è stata effettuata sulla base degli elementi indicati nel quadro di incidenza manodopera, Allegato 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono assoggettati al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In caso di dichiarazione di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dall'Amministrazione sarà verificata la congruità delle giustificazioni fornite dall'Operatore. La congruità dei costi della manodopera è verificata ai sensi dell'articolo 110 del Codice nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, nel rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 e dell'Allegato I.01 del Codice, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è individuato:

- Per la componente "Servizi" si applica il CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti (Codice CNEL A011).
- Per la componente "Lavori" si applica il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Codice CNEL F012).

L'operatore economico può applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dall'Amministrazione, purché garantisca condizioni economiche e normative complessivamente equivalenti ai sensi dell'articolo 11 del Codice. L'equivalenza sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione.

Gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a € 15.198,06.

Ai fini dell'individuazione dei rischi da interferenza, è stato redatto il documento di cui all'Allegato f) - DUVRI preliminare ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai fini della partecipazione al presente appalto i codici dei requisiti di qualificazione dell'Operatore economico obbligatori sono i seguenti:

- Servizi a Categoria Obbligatoria: CPV: 77313000 - 7 (Servizi di manutenzione parchi);
- Lavori a Categoria SOA Obbligatoria: OS24 (Verde e arredo urbano) classifica I;
- Lavori a Categoria SOA scorporabile/o subappaltabile: OG1 classifica I;

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con propri fondi di bilancio.

3.1 Durata

L'appalto ha una durata di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data di stipula contrattuale o del verbale d'inizio attività sottoscritto da entrambe le parti.

3.2 Revisione prezzi

A decorrere della seconda annualità del servizio, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 60 del Codice, come modificato dal d.lgs. 209 del 31 dicembre 2024 ("Correttivo appalti"), possono attivarsi le clausole di revisione dei prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano:

- una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

- una variazione del costo dei lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'allegato II.2 bis del Codice

Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati all'Amministrazione.

In caso di sottoscrizione di un nuovo CCNL o di approvazione di nuove tabelle ministeriali del costo del lavoro, l'Appaltatore adegua le retribuzioni del personale senza soluzione di continuità.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'operatore economico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del Codice.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'operatore economico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice, nel limite del "quinto d'obbligo".

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune

può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo verificabili accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione automatica, mentre la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex articoli 94 e 95 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, di cui all'art. 65 comma 2, lett. g) del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE, di cui all'art. 65 comma 2, lett. h) del Codice.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione e la relativa documentazione a comprova viene inserita nel FVOE 2.0.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'articolo 21, d.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Il servizio rientra in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 lettera i-ter) della legge n. 190/2012), pertanto gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività

pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le attività riconducibili alla Categoria 2bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" o equivalente e, comunque, in possesso di titolo per la gestione dei rifiuti di cui al Codice 20.02.01 C.E.R. (rifiuti biodegradabili prodotti da agricoltura, orticoltura ecc.).
- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Sviluppo Economico);

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Si precisa che non può essere oggetto di avvalimento l'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:

- a) Servizi: Regolare esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di uno o più servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, comprensivi della gestione del patrimonio arboreo, degli impianti di irrigazione e di attività di presidio e pronto intervento, strettamente attinenti all'oggetto dell'appalto, per un importo totale pari o superiore ad € 1.299.755,82, ovvero riferito al Valore complessivo dell'Appalto, al netto dell'I.V.A.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione in dettaglio dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche, completi di fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- certificazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione in dettaglio dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di idoneità tecnica compilando la specifica sezione della Parte IV - Criteri di selezione. - Lettera C) Capacità tecniche e professionali (articolo 100, comma 5, lettera c) del codice).

- b) Lavori: idonea attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, che documenti, ai sensi dell'articolo 100 del Codice e dall'allegato II.12, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico

è richiesta l'attestazione nelle categorie di lavori OS24 (Verde e arredo urbano) classifica I o superiore.

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
- I concorrenti la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'articolo 17, comma 1, del dell'Allegato II.12 del Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice. (cfr.: ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).
- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e che è in corso l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/2014, n. 5297; AVCP parere 20 novembre 2013 n. 190; Id., parere 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 04 aprile 2012 n. 55).

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Servizi: Fatturato globale d'impresa, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione della gara pari almeno a 1,5 volte il valore complessivo dell'Appalto, ovvero pari ad almeno € 1.949.633,73 (euro: unmilionenovecentoquarantanovecentotrentatré/73); tale requisito è richiesto in

considerazione della natura mista dell'appalto, dell'estensione pluriennale del servizio, della necessità di garantire continuità operativa e adeguata capacità economico-finanziaria dell'affidatario.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali e le cooperative sociali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolte.

b) Lavori: si rimanda al precedente punto 6.2 lett. b) del presente Disciplinare.

Si precisa che trattandosi di un appalto "misto" di servizi e lavori ai sensi dell'articolo 14 del Codice, l'operatore economico che concorre deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ogni singola prestazione di servizi e lavori prevista dal contratto, conseguentemente per i soggetti non in possesso di tutti i requisiti, ricorre l'obbligo di costituire ATI con soggetto debitamente qualificato o di avvalersi dei requisiti posseduti da altro soggetto (si ribadisce che non può essere oggetto di avvalimento l'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dall'operatore o dagli operatori che svolgeranno il servizio.

6.4.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, con quota prevalente intestata alla capogruppo (o designata tale).
- b) Il requisito relativo al punto 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo che eseguirà i lavori;

6.4.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con quota prevalente intestata alla capogruppo (o designata tale).
- b) Il requisito relativo al punto 6.3 lett. b) deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo che eseguirà i lavori;

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

6.5.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate o eventualmente altri soggetti indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

6.5.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria:

- per i servizi: sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
- per i lavori:
 - qualora il consorzio esegua esclusivamente i lavori con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - qualora il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale.

Non può essere oggetto di avvalimento l'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere

effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. È tenuto altresì ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidamento in subappalto rispetta l'articolo 119 del Codice: deve essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione a condizione che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici e che all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 3 del Disciplinare di gara.

3. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Elenco del personale impiegato, Allegato al Capitolato Tecnico e Speciale.
4. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna, in caso di nuove assunzioni:
 - a) qualora sia stata offerta, a mantenere valida la valutazione sul rispetto della parità di genere certificata secondo la UNI/PdR 125:2022;
 - b) se non offerta, l'aggiudicatario si impegna a dare prova dell'adozione delle misure volte al raggiungimento degli standard previsti dalla certificazione UNI/PdR 125:2022, entro la naturale scadenza del contratto di appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106 del Codice, l'offerta è corredata a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, indicato al punto 3, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Amministrazione e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione nonché la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le sue fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Al fine di consentire la veridicità ed autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, deve acquisire dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. In alternativa il garante fornisce un indirizzo PEC dedicato cui è possibile inviare la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo Internet o in alternativa l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dall'Agenzia nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito (Ente appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente appaltante per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire le prestazioni con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) **Riduzione del 10%** in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
- d) **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice, riconducibili alle attività oggetto della presente procedura. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo, ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del Codice, è finalizzato a consentire ai concorrenti una completa valutazione della consistenza, articolazione e stato dei locali oggetto del servizio, delle caratteristiche tecniche e funzionali degli ambienti, delle

condizioni di accessibilità e di esecuzione delle prestazioni e di ogni elemento utile alla formulazione di un'offerta consapevole, congrua e sostenibile.

Il sopralluogo è effettuato presso la sede dell'Amministrazione in Roma, via della Pisana, 1301.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nei giorni di attività lavorativa, preferibilmente in ora antimeridiana, su calendarizzazione diramata dal Responsabile Unico del Progetto o un suo incaricato.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 15 giorni precedenti il termine di presentazione delle offerte, tramite la sezione Comunicazioni della PAD e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Il sopralluogo è condotto alla presenza del Responsabile Unico del Progetto o di uno o più suoi delegati.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 mediante le modalità pubblicate al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

L'ente appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'ente appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il termine perentorio riportato a sistema, a pena di irricevibilità. **La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.

L'Operatore Economico dovrà verificare nella PAD, il formato consentito per il caricamento dei documenti; non sarà quindi possibile procedere al caricamento dell'offerta nella PAD se non attraverso uno dei formati ivi indicati.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite PEC all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione. La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede all'ente appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio l'ente appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'ente appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione e l'eventuale procura;
2. DGUE (integrato nella PAD);
3. Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni attestanti il diritto alla riduzione della stessa;
4. Ricevuta a comprova del pagamento imposta di bollo;
5. Ricevuta a comprova del pagamento del contributo ANAC;
6. Copia dell'attestazione SOA, qualora non già presente nel FVOE 2.0;
7. Attestazione di avvenuto sopralluogo;
8. Nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
9. Le dichiarazioni relative all'ammissione al concordato di cui al punto 15.2;
10. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;

11. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, integrata con il Documento di Gara Unico Europeo, è redatta secondo il modello di cui all'Allegato b - Domanda di partecipazione.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in

cui l'ente appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione *sociale*, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- [In caso di avvalimento] di avvalersi dell'impresa ausiliaria al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e/o migliorare l'offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, di cui al DM n. 63 del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) e s.m.i., adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM);
- di applicare il CCNL indicato dall'Ente appaltante altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n.76/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 9, le pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Amministrazione, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 settembre 2025, n. U00210 reperibile sulla pagina web dell'Amministrazione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui al paragrafo 2 (Allegato e). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del d.lgs. 159/2011;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'ente appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio

fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il documento privacy, di cui al paragrafo 2 (Allegato f).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento;
- b) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:**

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a. copia del contratto di rete;
 - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a. copia del contratto di rete;
 - b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi - di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - c) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - d) (o, in alternativa) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - e) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da.....;
 - f) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il..... da.....;
 - g) che è stato emesso il provvedimento..... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data.....da parte di.....;

- h) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- i) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- j) (o, in alternativa) di partecipare in più di una forma,..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- k) (o, in alternativa) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente..... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- l) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta tecnica nella PAD secondo le modalità ivi previste ed esplicitate nelle guide per l'utilizzo, accessibili dal link <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste in precedenza e deve contenere:

a) *Relazione tecnica e descrittiva del servizio offerto;*

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa unitaria per tutti i servizi e lavori offerti che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, le modalità proposte per lo svolgimento del servizio/lavoro, in modo da accogliere la suddivisione in capitoli, ognuno trattante i contenuti richiesti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La suddetta Relazione, redatta in lingua italiana e corredata di sommario, deve essere di lunghezza non superiore a 30 pagine (30 facciate fogli A4, times new roman 12, margine superiore e inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 1,5 cm interlinea singola); in caso di superamento del limite di pagine, la Commissione termina le valutazioni di competenza con riferimento a quanto esposto fino alla 30ma pagina, per cui - se non chiude alla detta pagina il relativo capitolo - si determinerà l'impossibilità di valutare anche quest'ultimo.

È consentito introdurre una snella brochure contenente schede tecniche e di sicurezza, manuali, libretti d'uso, brevetti, omologazioni, etc. i quali hanno la finalità di comprovare o illustrare i contenuti della Relazione, senza potervi apportare ulteriori aggiunte, le quali comunque non verranno valutate.

In caso di Relazione redatta lingua straniera, la stessa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana, compresi gli allegati.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 9, il concorrente deve allegare un:

b) *Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.*

L'operatore economico allega una:

c) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza

argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà dell'amministrazione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al punto 3, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta economica nella PAD secondo le modalità ivi previste.

L'Offerta economica, predisposta secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo, accessibili dal link <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, deve indicare, a pena esclusione:

1. *Il ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base d'asta, al netto di ogni contributo, onere o imposta. Lo sconto sarà dichiarato fino alla seconda cifra decimale*
2. *La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 108, comma 9 del Codice, relativamente alla fase di esecuzione dei servizi, compresi nell'Offerta. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto e sono da intendersi inclusi nel prezzo offerto.*
3. *La stima dei costi del personale: il concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi della manodopera, relativamente alla fase di esecuzione, compresi nell'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023. Trattandosi di appalto misto, i costi della manodopera dovranno essere distintamente indicati per la componente servizi e per la componente lavori, con evidenza dei relativi importi.*
4. *Impegno a mantenere ferma l'offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.*

Il ribasso deve essere espresso come percentuale utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola; in caso di presentazione di offerta economica con un numero di decimali superiore a 2 verrà effettuato il troncamento alla seconda cifra decimale;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, quelle parziali o condizionate.

Nell'offerta economica, dovranno essere ricompresi tutti i costi (costo per il personale e materiali ed attrezzature impiegati, spese generali, utile d'impresa, costi per la sicurezza) per lo svolgimento del servizio ed ogni altro onere attinente al servizio medesimo.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo codice.

La valutazione dell'offerta tecnica, cui l'Ente appaltante attribuisce un elevato valore in quanto determina la qualità del servizio reso nel corso della vigenza contrattuale, e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio totale del concorrente (i), $P_{tot}(i)$, viene calcolato come somma di $P(i)$ (Punteggio offerta economica) e $Q(i)$ (Punteggio offerta tecnica):

$$P_{tot}(i) = P(i) + Q(i)$$

L'appalto è aggiudicato all'impresa che ottiene il punteggio complessivo più elevato attribuito dalla Commissione giudicatrice.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", ovvero i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, come in appresso al punto 19.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali ("D") e tabellari ("T") di valutazione dell'offerta tecnica

	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione	Punti Max
A. CERTIFICAZIONI						
A.1	CERTIFICAZIONI	5	A.1.1	Certificazione sistema prevenzione della corruzione ISO37001	T	0,5
			A.1.2	Certificazione Responsabilità Sociale di Impresa SA8000	T	0,5

			A.1.3	Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 ovvero certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per attività attinenti alla manutenzione del verde, gestione del patrimonio arboreo, cura di parchi, giardini e aree verdi.	T	0,5
			A.1.4	Sistema di gestione per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro ISO 45001:2023	T	1
			A.1.5	Certificazione UNI/PdR 125:2022 - parità di genere	T	0,5
			A.1.6	Rating Legalità (0,66 per stella)	T	2
B. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI						
B.1	QUALITÀ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	16	B.1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa e gestione di tutte le emergenze	D	10
			B.1.2	Gestione della fase di avvio del servizio	D	3
			B.1.3	Sistema informativo	D	1
			B.1.4	Esperienza curricolare del gestore del Servizio maggiore di 20 anni di esperienza	D	2
B.2	PIANO DI LAVORO DEI SERVIZI. MACCHINARI E ATTREZZATURE UTILIZZATE	43	B.2.1	Metodologie tecniche e operative per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del verde	D	6
			B.2.2	Metodologie tecniche e operative per la gestione del patrimonio arboreo, delle alberature, delle siepi e delle aiuole	D	6
			B.2.3	Metodologie operative per il censimento arboreo, monitoraggio fitostatico, VTA e interventi sul patrimonio arboreo	D	5
			B.2.4	Struttura e articolazione del Piano operativo delle attività e del presidio fisso	D	4
			B.2.5	Macchinari, attrezzature e prodotti impiegati nell'esecuzione dell'appalto	D	10
			B.2.6	Sistemi e soluzioni per la riduzione dei rischi per lavoratori e utenti del Parco della Pace	D	5
			B.2.7	Soluzioni per il contenimento dei consumi idrici e l'efficientamento degli impianti di irrigazione e	D	7

				delle stazioni idriche		
C. FORMAZIONE E INFORMAZIONE						
C.1	MISURE FORMATIVE E INFORMATIVE	4	C.1.1	Qualità della formazione per il personale adibito alla commessa	D	4
D. MIGLIORIE TECNICHE						
D.1	PROPOSTE MIGLIORATIVE	8	D.1.1	Proposta di riqualificazione e Adeguamento dell'impianto antincendio del Parco della Pace	D	3
			D.1.2	Proposta di riqualificazione dell'impianto di illuminazione dell'Anfiteatro	D	1
			D.1.3	Progetto di segnaletica e valorizzazione dei percorsi del Parco della Pace	D	1
			D.1.4	Metodologia per il censimento digitale dei manufatti, pozzi e vasche di accumulo	D	1
			D.1.5	Altre migliorie	D	2
E. SISTEMI DI VERIFICA						
E.1	MODALITA' E STRUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO	4	E.1.1	Adeguatezza della struttura organizzativa preposta alle verifiche	D	2
			E.1.2	Funzionalità ed efficacia della metodologia e del sistema di verifica	D	2

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 (cinquanta) per il punteggio tecnico complessivo.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Con riferimento all'offerta tecnica la Commissione procede in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio come segue:

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è attribuita una valutazione discrezionale ("D"), il relativo punteggio sarà assegnato con la seguente formula:

$$Kn(i) = Wn * Vn(i)$$

Dove:

Kn(i) punteggio dell'offerta (i) rispetto al requisito (n)

Wn peso o punteggio massimo attribuito al requisito (n);

Vn(i) coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (n) variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, con grado

di approssimazione pari al centesimo, approssimando per eccesso solo se la cifra successiva al centesimo è maggiore o uguale a 5.

In particolare, i coefficienti attribuiti dai singoli commissari sono determinati a seguito di un giudizio sintetico come appresso:

Giudizio sintetico	Coefficiente di prestazione
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Scarso	0,2
Nulla, non trattato	0

Quanto agli elementi cui è attribuito un punteggio tabellare ("T"), il relativo punteggio $K_n(i)$ è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Pertanto, il punteggio totale $Q(i)$ attribuito all'offerta tecnica del concorrente (i) verrà calcolato con il *metodo aggregativo compensatore* mediante la seguente formula:

$$Q(i) = \sum K_n(i)$$

Dove:

$K_n(i)$ = punteggio dell'offerta (i) rispetto al requisito (n)

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio del concorrente (i), denominato $P(i)$ è dedotto dall'applicazione del *metodo interpolazione lineare*

$$V_i = (R_i / R_{\max})$$

dove R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{\max}$ = ribasso dell'offerta più conveniente

Pertanto, il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente (i), denominato $P(i)$ è dedotto attraverso la seguente formula:

$$P(i) = V_i \times 20$$

In esito all'applicazione della formula, verrà attribuito il relativo punteggio fino alla seconda cifra decimale, arrotondando per le successive all'unità inferiore (0/4) o superiore (5/9).

Non si prevede la riparametrizzazione dei punteggi ottenuti né per la parte tecnica né per quella economica

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 93 del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla PAD.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo in una data successiva alla scadenza del termine della presentazione delle offerte che sarà pubblicata sulla PAD.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la PAD e alle stesse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- della documentazione tecnica;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: l'ente appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ipotesi in cui pervengano almeno cinque progetti offerta.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta virtuale il responsabile della fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente, in sedute riservate, lo stesso responsabile provvede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, in seduta virtuale, all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'elemento qualità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Amministrazione, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di giorni cinque, naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Amministrazione comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile di fase avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile di fase richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di fase, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, su proposta del responsabile di fase, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Codice, il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, nella data che verrà stabilita e comunicata dall'Amministrazione.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare all'ente appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attuale, nonché di quelli in vigore durante la vigenza del contratto.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Consiglio regionale del Lazio in "Amministrazione trasparente".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presentando apposita richiesta mediante la sezione "Accesso agli atti" presente nella PAD.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai suddetti fini, si rinvia a quanto indicato nell'allegato "documento privacy" (Allegato f).